

**All'Ecc.ma Corte di Assise di Parma**

**MEMORIA DIFENSIVA  
AI SENSI DELL'ART. 121 C.P.P.**

Alla luce delle asserzioni contenute nell'intervento operato all'udienza del 23 maggio scorso in sede di replica, sia da parte dei due rappresentanti del Pubblico Ministero che dai difensori delle parti civili, preme a questa difesa rappresentare e ribadire quanto segue.

1. In ordine all'argomentazione di carattere generale esposta dal Dr. Piro, secondo cui da parte della difesa dell'imputata Conserva non sarebbero stati allegati elementi a discarico, crediamo che basti osservare che a tutt'oggi l'ordinamento processuale penale pone a carico dell'accusa l'onere probatorio e di conseguenza l'onere di allegazione "a carico". Inoltre, sembra si possa affermare che gli elementi istruttori di natura obiettiva indicati dalla difesa siano più che sufficienti per demolire l'impianto accusatorio, cosicché è quest'ultimo a risultare sfornito di elementi di prova.
2. Quanto alle così dette "cinque prove di resistenza" superate dalla chiamata in correità dinanzi al GIP, al GUP, al Tribunale della Libertà, e chi più ne ha più ne metta, sembra ben poco rispettoso nei confronti di Codesta Corte Giudicante la pretesa di fondare sul pregresso giudizio di altri Giudici la valutazione della rilevanza e della attendibilità di un mezzo di prova il quale, benché sia stato acquisito in altra fase del procedimento, deve necessariamente essere riconsiderato alla luce delle emergenze dibattimentali, e soprattutto deve essere sottoposto al prudente ed autonomo apprezzamento di Codesta Corte di Assise.  
Inoltre, è lo stesso criterio valutativo ad essere differente, atteso che i provvedimenti cautelari si fondano sulla valutazione di indizi – e non su prove – di colpevolezza, formandosi la prova solo ed esclusivamente nel dibattimento.

Infine, è diverso anche il materiale contenente gli elementi di prova che costituiscono la base di riferimento sulla quale viene operata la valutazione in questione. Al riguardo, affermare che il materiale delle indagini è “*ben più ampio*” rispetto a quello acquisito nel corso del dibattimento, dimostra scarsa aderenza al principio fondamentale della natura accusatoria dell’attuale processo penale, oltre che svilimento del contraddittorio quale suprema modalità di formazione della prova. Se poi il Pubblico Ministero o le parti civili non hanno saputo introdurre nel dibattimento elementi o fonti di prova asseritamente individuate in altre fasi del procedimento – e comunque inesistenti – il problema non è certo di questa Difesa, né della Corte.

Appare in ogni caso decisivo il fatto che errare è umano, perseverare è diabolico: se in precedenza nessuno aveva individuato circostanze obiettive dirimenti per la esatta valutazione di taluni essenziali elementi di prova, non si vede per quale motivo, una volta individuate quelle circostanze obiettive, si dovrebbe perseverare nel tragico errore.

3. Sul punto, che l’accusatore di Antonella Conserva sia il Pubblico Ministero, e non Raimondi, delle cui dichiarazioni l’Accusa non avrebbe addirittura bisogno, altro non è che uno sterile sofisma che contrasta con la realtà dei fatti, oltre che una novità assoluta che tanto sa di ammissione della inattendibilità del chiamante in correttezza. Il P.M. non ha fatto altro che recepire acriticamente e totalmente la versione Raimondi, tanto da definire come “*crystalino*” il soggetto. La presunta partecipazione al progetto criminale, ed il ruolo all’interno dello stesso, sono stati tratti unicamente dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del pugile, non potendosi ricavare alcuna indicazione precisa ed univoca dalle circostanze esterne, le quali non solo sono inidonee a formare una prova indiziaria, ma in buona parte smentiscono la ricostruzione accusatoria.

Inoltre, quelli che sono stati considerati indizi di reità non presentano le caratteristiche della precisione e della univocità, essendo tratti da interpretazioni forzate e soggettive di circostanze di per sé neutre o comunque spiegabili in bel altro modo. Sul punto si veda la memoria difensiva depositata all’udienza del 21 maggio scorso.

4. Quanto ai **tempi** presunti di percorrenza del tragitto casa Onofri – via del Traglione, il P.M. opera una dilatazione che contrasta con la basilare legge fisica della velocità:

essendo la distanza pari a circa 8 km, e viaggiando lo scooter dei rapitori ad almeno 60 km orari (Raimondi dice 70-80 km orari), il tempo di percorrenza non avrebbe potuto essere superiore a 8-9 minuti. All'udienza del 5.12.2007 il teste M. Ilo Necci ha riferito di avere compiuto un esperimento all'esito del quale ha potuto stabilire che il tempo di percorrenza del tragitto in automobile, ad una velocità di 50 km/h, è risultato pari a circa 15 minuti; inoltre, non vengono attraversati centri abitati ed alle ore 20 non c'è assolutamente traffico. Anche il teste Di Scanno, milite dell'Arma, ha confermato all'udienza del 22.01.2008 che utilizzando lo scooter il tempo sarebbe stato di certo inferiore a 15 minuti.

Ciò è un ulteriore, estremo tentativo del P.M. di ribaltare dati istruttori oramai chiari e consolidati, come pure l'asserzione secondo cui gli orari non costituirebbero un dato essenziale del processo.

5. In ordine alle **celle telefoniche** si rinvia al capitolo della memoria difensiva, il cui contenuto il Pubblico Ministero mostra di non comprendere, insistendo in conclusioni che contrastano con i dati raccolti dai periti e rifacendosi unicamente alle indicazioni provenienti dal teste Latella, ben meno attendibili e clamorosamente smentite dagli accertamenti peritali.

In estrema sintesi, il dato obiettivo di assoluto rilievo è che entrambe le celle di interesse sono state ampiamente rilevate nei vari ambienti dell'abitazione Conserva ed anche all'esterno della stessa, con potenza del segnale perfettamente utilizzabile, ed in non rare occasioni le celle di Via Lepido e di Sorbolo sono state addirittura rilevate come primarie rispetto alle altre. Pertanto, la possibilità che il telefonino, se ubicato in casa della Conserva, potesse agganciarsi alle due note celle, non è affatto "*remotissima*" come sostiene il P.M.

Su questo punto si invoca il prudente apprezzamento della Corte Giudicante, *peritus peritorum*, alla luce dei dati ricavati dagli accertamenti peritali ed evidenziati nella memoria difensiva in modo ben più analitico rispetto alla sommaria ed incompleta indicazione da parte degli stessi periti nel corso del loro esame.

Si precisa, altresì, che l'imputata renderà dichiarazioni spontanee, dove rappresenterà che il giorno 12 marzo 2006 ha ricevuto una telefonata a casa propria in Coenzo Via Puia, la quale risulta dai tabulati essersi agganciata alla cella di Via Emilio Lepido, finale 491; chiamata ricevuta da Vignali Silvana con inizio ore 16,43, durata almeno 10 minuti.

Il P.M. Dr.ssa Musti ha sostenuto che *“La logica è una”*: siamo perfettamente d'accordo, ma è proprio l'applicazione di questo principio a dare torto alla Pubblica Accusa.

6. Quanto, poi, all'**orario della videocamera** di Sorbolo, occorre ribadire come il teste Fornari non potesse rispondere al quesito relativo all'effettivo funzionamento della connessione del server con l'Istituto G. Ferraris di Torino, non essendo mai intervenuto sul server stesso e non potendo pertanto sapere di eventuali disconnessioni o malfunzionamenti del collegamento.

Non vi è alcuna certezza sul punto. Così come lo stesso Fornari, sicuramente teste interessato in quanto amministratore unico della BIEFFEDUE srl, la ditta che ha installato undici telecamere in Sorbolo, ha riferito che è sì possibile collegarsi all' Ist. G. Ferraris, ma non ha portato alcuna prova che la famosa piattaforma digitale fosse effettivamente collegata.

Piuttosto, le certezze sugli orari provengono da dati istruttori obiettivi, quali quelli ricavati da ben otto testi, dei quali sei qualificati.

Quanto al teste Moras, egli è la dimostrazione delle menzogne di Raimondi Salvatore, ad iniziare dalla presenza di Raimondi sulla scena del delitto alle 20,55.

Quello che conferisce certezza alla versione fornita dal Moras è che egli è passato dall'incrocio di Casaltone dove ha notato i Carabinieri di Sorbolo intenti al posto di blocco. È un punto fermo: Raimondi anticipa falsamente la sua fuga dal Bosco dei Bissi alle 20,23 mentre questo accade alle 20,55, con tutto quello che ne consegue.

Moras ricava l'orario da due dati certissimi: il primo che proveniva da Brescello dove aveva cenato al ristorante Il Gabbiano (distanza ristorante Il Gabbiano – incrocio di Casaltone km 10 per minuti 9 di percorrenza) dove incontra il posto di blocco dei Carabinieri; il secondo è che l'incontro col motorino è a km 6 dall'incrocio di Casaltone

dove erano posizionati i Carabinieri, distanza che si copre in 7 - 8 minuti causa la conformazione del manto stradale e della via stessa. Quindi, Moras è passato SICURAMENTE in Casaltone dopo le ore 20,45 in quanto i Militi dell'Arma erano di già operativi.

I P.M. non possono, soltanto ora, addossare errori mnemonici ai propri testi, i quali testi sono richiamati nella loro memoria e nella propria requisitoria, senza che ciò abbia costituito oggetto di contestazione nel corso del loro esame. Oppure riferirsi ad un documento, non indicato in modo sufficientemente specifico e che non sembra sia mai stato acquisito al fascicolo per il dibattimento, che vorrebbe dimostrare col falso sofisma della falsa causa "*post hoc ergo propter hoc*" che, poiché l'orario della C.O. dei CC di Parma sarebbe sfasato di 7 minuti, i Carabinieri Lusetti, Marena, Vicini e Iacovelli si sarebbero riferiti a detto orario sfasato. Ebbene, l'ultima e plateale sortita del Dr. Piro è fallace per una serie di errori: i Carabinieri di cui sopra hanno guardato i propri orologi e/o quelli all'interno della macchina; i primi due sono di Sorbolo, gli altri di Parma; l'isp, Ciotta e l'Ass. Cantagallo non hanno alcun riferimento di orario con la C.O. dei CC di Parma; anche se assurdamente si dovesse tenere conto di detto sfasamento di 7 minuti, l'impianto accusatorio non ne trarrebbe alcun giovamento o sostegno in quanto ininfluenza con la matrice cronologica degli eventi riportata da questa Difesa nella propria memoria e nelle proprie granitiche argomentazioni.

È inoltre opportuno sottolineare come l'argomentazione riproposta dall'Avv. Cappelluto in merito alla sottoscrizione della fotografia ritraente l'immagine registrata dalla telecamera posta all'incrocio di Sorbolo, secondo cui il riconoscimento formalizzato con la sottoscrizione da parte dell'imputata Conserva avrebbe riguardato anche l'orario di passaggio della vettura da lei condotta, francamente risulta improponibile e lascia allibiti.

L'allora indagata era chiamata a rispondere circa la corrispondenza dell'autovettura ritratta con quella di pertinenza della coppia, e nessuna richiesta di conferma dell'orario era stata rivolta alla sig.ra Conserva. Ciò è dovuto anche al fatto che in quel momento la questione relativa all'orario era ritenuta secondaria, ed anzi probabilmente nessuno si era posto ancora il problema.

L'indagata ha risposto su ciò che le veniva richiesto, e non si vede per quale motivo avrebbe dovuto porsi il problema di verificare l'orario, o anche soltanto di ipotizzare che l'orario potesse essere inesatto: come avrebbe potuto in quei frangenti ricordare con precisione in quale minuto è transitata proprio in quel punto? Ogni altra considerazione è evidentemente superflua.

Piuttosto, il disperato tentativo di dimostrare ciò che non è possibile dimostrare, ossia l'esattezza dell'orario riportato sulle immagini, costituisce una ulteriore, evidentissima dimostrazione della fondamentale rilevanza della questione dell'orario in riferimento alla ricostruzione cronologica degli eventi, checché ne dica il Pubblico Ministero.

7. In relazione all'elemento costituito dalla risposta alla **telefonata delle ore 20:17**, da taluno ritenuto "*dirimente*" nella vicenda, va osservato che la momentanea ed occasionale disponibilità del telefono cellulare con la scheda in questione, sino ad allora di pertinenza di Mario Alessi, si spiega in ragione della evidente dimenticanza da parte dello stesso, il quale lasciò il telefonino all'interno della propria autovettura.

Quand'anche si ritenesse che la scheda SIM in questione fosse destinata alle operazioni relative al sequestro, la circostanza che Alessi, la sera del 2 marzo, non avesse con sé alcun telefono cellulare – circostanza da tutti considerata pacifica – dimostra due cose: in primo luogo, che quel telefonino avrebbe dovuto portarlo con sé proprio Alessi, non essendo sostenibile che il piano potesse prevedere che egli prendesse parte al blitz criminale sprovvisto di telefono; in secondo luogo, che Raimondi con moltissime probabilità e in forza della logica alle 20,17 aveva intenzione di chiamare proprio il compagno, in quel momento distante da lui poiché intento a sorvegliare il transito delle volanti sulla strada del Traglione.

Inoltre, se la scheda SIM fosse stata destinata al sequestro, per quale ragione venne usata più volte da Alessi nei giorni precedenti per telefonate indirizzate o provenienti non solo da Raimondi?

In ogni caso la Conserva, se partecipe del piano, avrebbe risposto alla chiamata o avrebbe richiamato, e se anche la telefonata fosse stata rivolta consapevolmente a lei, ciò

si potrebbe comunque spiegare con la conferma dell'appuntamento NON colpevole con Alessi.

8. Infine, preme ribadire un dato essenziale del processo.

**Raimondi ha deciso di coinvolgere la Conserva per soddisfare la propria esigenza di dare una spiegazione alla propria versione.** Avendo affermato di essersi allontanato da Via del Traglione lasciando sul posto Alessi col bambino rapito – e ciò evidentemente al fine di prendere le distanze dalla scena del crimine e dal crimine stesso – ha dovuto necessariamente fornire una ricostruzione dei fatti che prevedesse l'intervento di una terza persona, la quale avrebbe avuto il compito di prelevare i due, rimasti appiediti. Sapendo dell'appuntamento dato da Alessi alla Conserva per le ore 20,30 al bar di Casaltone – appuntamento non colpevole essendo la donna all'oscuro del crimine –, Raimondi ha evidentemente pensato che la soluzione più agevole fosse quella di accusare proprio lei, spostando il luogo del presunto incontro tra i due a Via del Traglione, in tal modo costruendo la propria difesa nei confronti della prevedibile contestazione di concorso in omicidio e preservando dal coinvolgimento altri probabili, effettivi correi. Non si dimentichi infatti che Alessi, ben più credibile sul punto, ha sempre affermato che il compagno lo accompagnò sino a Casaltone, conformemente al piano originario, il quale prevedeva anche che Raimondi consegnasse ad altri il bimbo rapito.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto, si rinnova la richiesta di assoluzione dell'imputata Antonella Conserva per non aver commesso il fatto.

Con osservanza.

Parma, 28 maggio 2008

Avv. Luigi Vincenzo

Avv. Eduardo Rotondi